REGOLAMENTO (CEE) N. 3450/73 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 per quanto concerne il livello dei prezzi dei prodotti agricoli in Italia in seguito all'evoluzione della situazione monetaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 103 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (2), ha fissato, con effetto dal 1° novembre 1973, un tasso di conversione rappresentativo per la lira italiana, che sarà modificato con effetto dal 1° gennaio 1974 ; che l'applicazione di questo tasso darebbe luogo ad un certo rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli sul mercato italiano ; che è opportuno attenuare per quanto possibile le ripercussioni di questo provvedimento sull'economia italiana ;

considerando che, per evitare tale rialzo dei prezzi, il regolamento (CEE) n. 2959/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, che stabilisce alcune misure congiunturali da adottare nel settore dello zucchero in Italia in seguito all'evoluzione della situazione monetaria (3), prevede che i prezzi vigenti in Italia per lo zucchero al 31 ottobre 1973 verranno mantenuti allo stesso livello sino alla fine della campagna in corso ; che detto regolamento prevede altresì che si tenga conto di tale misura in sede di fissazione degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (5) ;

considerando che le circostanze che hanno indotto ad adottare il regolamento (CEE) n. 2959/73 si presentano, sia pure in modo meno acuto, anche per prodotti diversi dallo zucchero ; che si impone pertanto una soluzione analoga, atta a limitare il rialzo dei prezzi risultante dal tasso rappresentativo che verrà applicato il 1° gennaio 1974 ; che è inoltre opportuno far rientrare l'intero regime nel quadro della politica agraria comune e abrogare il regolamento (CEE) n. 2959/73 sostituendo le sue disposizioni, con effetto dal 1° novembre 1973, con disposizioni identiche contenute nel presente regolamento ;

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede in Italia, per la campagna di commercializzazione 1973/1974, un aumento dei prezzi dell'1 % e una diminuzione corrispondente degli importi compensativi monetari ; che è opportuno integrare gli effetti di tali disposizioni nel regime messo così in applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4 ter*

1. Ad eccezione dei prodotti indicati nei commi seguenti, i prezzi d'intervento o di acquisto valevoli in Italia sono fissati, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dalla applicazione delle disposizioni in vigore il 31 dicembre 1973.

Il prezzo che dà luogo all'applicazione delle misure di intervento per il vino da pasto è mantenuto fino al 15 dicembre 1974 al suo livello espresso in lire valido il 31 dicembre 1973.

Il prezzo d'intervento dello zucchero, nonché i prezzi minimi delle barbabietole valevoli in Italia sono mantenuti fino al 30 giugno 1974 ai loro livelli espressi in lire validi il 31 ottobre 1973.

2. Nel settore delle uova, del pollame, nonché dell'ovoalbumina e della lattoalbumina, si tiene conto, fino allo scadere della campagna di commercializzazione 1973/1974 per il settore dei cereali, dell'incidenza delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi che devono essere pagati dall'Italia, conformemente ai regolamenti relativi ai mercati agricoli, per gli altri interventi sul mer-

(1) GU n. C 105 del 4. 12. 1973, pag. 11.
(2) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 3.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

cato interno, sono fissati tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui al paragrafo 1.

4. Per i prodotti per i quali, in virtù dell'articolo 1, si applicano importi compensativi, si tiene conto, nella fissazione degli importi stessi, dell'incidenza delle misure di cui al paragrafo 1.

5. Qualora, nell'applicazione dei regolamenti relativi alla organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano prendere in considerazione prezzi di mercato italiani, si tiene conto dell'incidenza delle misure di cui al paragrafo 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso prende effetto il 1° gennaio 1974 ; tuttavia, per quanto concerne lo zucchero, prende effetto il 1° novembre 1973. Esso sostituisce, a decorrere da tale data, il regolamento (CEE) n. 2959/73, che è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD